

Fiscalità delle prestazioni sul maturato dall' 1/01/2007

Modalità di erogazione e tipologia di prestazione	Sul maturato dal 1/01/2007 (VALIDO PER VECCHI * E NUOVI ISCRITTI)	
	Base imponibile	Aliquota ed imposta
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa *	Quota parte della rendita, riferita al capitale finale al netto dei redditi (rendimenti) già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali)
	Incremento della rendita per effetto della rivalutazione	Imposta sostitutiva del 12,50%
In capitale *	Quanto maturato, al netto dei redditi (rendimenti) già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali)
Riscatto: - parziale al 50% per inoccupazione >12 e <48 mesi; - totale per inoccupazione >48 mesi; - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; - decesso prima del pensionamento		
Altri tipi di riscatto anticipato (diversi da quelli sopra indicati)		Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%
Anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni	Quanto erogato, al netto dei redditi (rendimenti) già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta con gli stessi criteri delle liquidazioni in capitale
Altri tipi di anticipazione (diverse da quelle sopra indicate)		Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%

(*) In via generale, la prestazione è erogabile, al massimo, al 50% in capitale. Può essere percepita interamente in tale ultima modalità qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Anche quando tale ultima condizione non si verifica, **i vecchi iscritti mantengono la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale; su quanto maturato dal 1° gennaio 2007 si applica, però, la fiscalità in vigore nel 2006.**

Fiscalità delle prestazioni sul maturato dall' 1/01/2001 fino al 31/12/2006

Modalità di erogazione e tipologia di prestazione	Sul maturato dal 1°/1/2001 fino al 31/12/2006 (VALIDO PER VECCHI E NUOVI ISCRITTI)	
	Base imponibile	Aliquota ed imposta
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa *	Incremento della rendita per effetto della rivalutazione	Imposta sostitutiva del 12,50%
	Quota parte della rendita, riferita al capitale finale al netto dei redditi (rendimenti) già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti	Applicazione tassazione corrente IRPEF a seguito delle informazioni ricevute dal Casellario dei Pensionati; l'interessato, se in possesso di altri redditi diversi da quelli pensionistici, dovrà verificare l'obbligo o la facoltà di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
Fino a 1/3 della posizione in capitale (*) (**)	Quanto maturato, al netto dei redditi (rendimenti) già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti	Si determina un'aliquota autocalcolata: il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione per 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di maturazione del diritto per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota autocalcolata da applicare alla prestazione imponibile. E' stato abolito il ricalcolo vigente fino al 31.12.2006: l'Amministrazione Finanziaria procedeva al conguaglio, entro i quattro anni successivi a quello di erogazione, in base all'aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti quello di maturazione del diritto
Totale del capitale nel caso in cui la rendita ottenuta convertendo i 2/3 della posizione sia inferiore al 50% dell'assegno sociale		
Riscatto (per premorienza e pensionamento, per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti).		
Oltre 1/3 della posizione in capitale (*) (**)	Quanto maturato, al netto dei contributi non dedotti.	
Riscatto anticipato	Quanto maturato, al netto dei redditi (rendimenti) già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti	Applicazione tassazione corrente IRPEF; l'interessato dovrà verificare l'obbligo o la facoltà di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
Anticipazione	Quanto erogato, al netto di eventuali contributi non dedotti, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva della prestazione	Si applica l'aliquota autocalcolata come sopra meglio dettagliato

(*) Per i nuovi iscritti, la prestazione è erogabile, al massimo, al 50% in capitale. Può essere percepita interamente in tale ultima modalità qualora la rendita

calcolata sul 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

(**) La disposizione di cui all'art. 20/Tuir che prevede l'esclusione dalla base imponibile dei rendimenti già assoggettati a tassazione solo nel caso in cui la prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 è stata abrogata con effetto 1.1.2007. La circolare n. 70/2008 precisa che tale abrogazione si applica anche alle prestazioni maturate prima dell'1.1.2007, salvo che per i "vecchi iscritti" che non optino per l'applicazione della nuova disciplina sui montanti maturati dall'1.1.2007 ai sensi dell'art. 11/252.

	Fiscalità delle prestazioni sul maturato fino al 31/12/2000	
	Vecchi iscritti	Nuovi iscritti
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa *	Sull'87,5% dell'importo erogato si applica la tassazione corrente IRPEF a seguito delle informazioni ricevute dal Casellario dei Pensionati; l'interessato, se in possesso di altri redditi diversi da quelli pensionistici, dovrà verificare l'obbligo o la facoltà di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi	
In capitale (liquidazione, riscatto per pensionamento ed anticipato, premorienza, anticipazione) *	Sui rendimenti (al netto del 2% per ogni anno successivo al decimo) dei capitali assicurativi si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%; sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, e' dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR da ciascun datore di lavoro	Sull'importo erogato, al netto sia della quota a carico del lavoratore che non eccede il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo, e' dovuta IRPEF a tassazione separata utilizzando un'aliquota autocalcolata

(*) Per i nuovi iscritti, la prestazione è erogabile, al massimo, al 50% in capitale. Può essere percepita interamente in tale ultima modalità qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

